



CITTÀ DI CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Competenze del Comune

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Ambito di applicazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Art. 5 - Obblighi dei detentori degli animali.
2. Art. 6 - Maltrattamento di animali.
3. Art. 7 - Abbandono di animali.
4. Art. 8 - Avvelenamento di animali.
5. Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
Obbligo di soccorso
6. Art. 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
7. Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.
8. Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
9. Art. 13 - Divieto e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 14 - Smarrimento- rinvenimento-affido
- Art. 15 - Fuga, cattura, uccisione di animali.
- Art. 16 - Pet therapy.
- Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
- Art. 18 - Macellazione degli animali.
- Art. 19 - Inumazione degli animali.
- Art. 20 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 21 - Scelte alimentari
- Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile.

Titolo IV - CANI

- Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 25 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 26 - Guinzaglio e museruola
- Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
- Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e Uffici Pubblici.
- Art. 30 - cani liberi accuditi.
- Art. 31 - Raccolta delle deiezioni .
- Art. 32 - Centri di addestramento-educazione
- Art. 33 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

Titolo V - GATTI

- Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 35 - Tutela dei gatti liberi.
- Art. 36 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 38 - Colonie feline
- Art. 39 - Alimentazione dei gatti.

Titolo VI – EQUIDI

- Art. 40 - Principi distintivi.

Titolo VII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

- Art. 41 - Detenzione di volatili.
- Art. 42 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 44 - Divieti.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

- Art. 45 - Tutela degli animali esotici.

Titolo X – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art. 46 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.
- Art. 47 - Commissione comunale sui diritti degli animali.

Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Sanzioni .
- Art. 49 - Vigilanza.
- Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme .
- Art. 51 - Norme transitorie.

ALLEGATO “A” : Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

ALLEGATO “B” : Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il Comune di Castrovillari, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Calabria e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. istituisce l'Ufficio Diritti Animali con compiti di tutela di tutti gli animali presenti sul territorio comunale, e l'applicazione del presente Regolamento. (nelle more della istituzione della nuova struttura organizzativa, le funzioni ad esse assegnate, saranno svolte nell'ambito del Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali, con l'individuazione di un responsabile di tale procedimento);
6. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale della Calabria n. 41 del 05/05/1990, per come modificata dalla L.R. n. 4 del 03/03/2000 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
7. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali;
8. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia ritenuto non idoneo per aver violato le regole a tutela del benessere animale dettate dalla normativa nazionale, regionale e locale;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, e custodito dal canile comunale o convenzionato con il Comune;
 - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
 - d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla precedente lettera c);
 - e) nei casi in cui i soggetti abbiano avuto applicata una sanzione per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.
 - f) Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune, che ha emesso il provvedimento, può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti alle lettere c) e d) ;
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune, di concerto con l'ASP e informando le associazioni protezionistiche esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita, in collaborazione con la Provincia, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, in particolare:
 - a) Gli animali dovranno essere fatti regolarmente visitare da un medico veterinario e ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
 - b) Gli animali dovranno essere sempre riforniti di acqua fresca e pulita e di cibo di qualità in quantità sufficiente, inoltre agli animali deve essere garantito un ricovero coibentato non in metallo dotato di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una

corretta deambulazione e stabulazione La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale deve avere il tetto impermeabile ed essere sollevata dal suolo.

- c) Si deve garantire la quotidiana pulizia dei ricoveri garantendo un corretto smaltimento delle deiezioni.
- d) Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. Dovrà essere garantito cibo di qualità e in quantità idonea, acqua sempre fresca e pulita e un ricovero coibentato non in metallo.
- e) I proprietari di un animale devono prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedire agli animali la fuga e garantendo la tutela di terzi da aggressioni.
- f) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- g) I proprietari dei cani hanno, altresì, l'obbligo, di provvedere all'installazione del microcip e all'iscrizione all'anagrafe canina; gli stessi proprietari o detentori devono, infine, denunciare l'eventuale furto, la scomparsa o la morte di un animale, entro le 24 ore successive l'evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
- h) Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
- i) Il Comune promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari della Azienda Sanitaria Provinciale, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 6 - Maltrattamento di animali.

Senza pregiudizio per l'azione penale è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni come ad esempio:

1. Tenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati o senza una adeguata alternativa giorno notte, senza possibilità di adeguata deambulazione e dove gli animali non hanno la possibilità di stare alzati e poter sgambettare, ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
2. Tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, sollevata dal suolo, e posta in ambienti che non possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. Tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
4. Separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
5. Detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, nel qual caso gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A.
6. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

8. Utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Colorare in qualsiasi modo gli animali tranne con sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
10. Trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale, umana o a mano.
12. Esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
13. Lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
14. Trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
15. Mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
16. Stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
17. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
18. Mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
19. La detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
20. L'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
21. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
22. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
23. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Sono comunque vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'integrità o la morfologia di un animale per motivi estetici o finalizzati a scopi non curativi. Qualora un intervento si renda necessario esso è consentito esclusivamente con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
24. L'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

25. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
26. L'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
27. Il Comune in caso di accertata violazione dei precedenti commi, e valutata la gravità dei fatti, emana ordinanza divieto di detenzione di animali a carico del trasgressore.
28. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è comunque sempre vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo i casi di condanna a loro carico per delitti contro gli animali. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale ed agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
29. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche al fine di non integrare il delitto di maltrattamento. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, detenere, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione

utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività antropiche svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

Il Comune dovrà garantire appositi punti di attraversamento atti a non impedire i flussi migratori e la frammentazione degli areali di distribuzione della specie.

In ogni caso, tutte le opere infrastrutturali pubbliche e private che interferiscono con l'ambiente naturale e/o impattano su determinate specie, non potranno interrompere, sia in ambiente terrestre che acquatico, la continuità ecologica, i flussi migratori e/o il raggiungimento dei luoghi di riproduzione.

2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dell'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato o Onlus presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori, gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali il rispetto del loro benessere.
3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali hanno l'obbligo di fermarsi e devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune ad eccezione di animali appartenenti a specie selvatiche.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio, avere con se la museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, regolarmente iscritte all'Albo regionale, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 13 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'Allegato B del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, iscritte all'Albo regionale con finalità di protezione degli animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
4. Sono vietate l'esposizione e l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e in luoghi pubblici.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48

ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo, entro le 24 ore successive, al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Il rispetto della disposizione avverrà mediante dichiarazione sostitutiva dell'adottante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale, o fauna selvatica, salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria e sanitaria.
3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che deve effettuarla con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani ospitati presso il canile o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche. Fatti salvi i casi di urgenza, la soppressione deve essere valutata da una Comitato Etico composto da un rappresentante del Comune, uno del Servizio Veterinario, un medico veterinario libero professionista e 1 rappresentante delle associazioni animaliste e ambientaliste che si occupano di tutela degli animali
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASP) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. È vietato sopprimere animali non in modo eutanasi e senza preventiva anestesia.

Art. 16 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 31 del 09/07/2013.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli fino a 12 mesi di età, di animali

selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e resi disponibili all'adozione. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari. A tal fine gli equidi impiegati sono subito classificati come non DPA.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.
9. Nell'ospedale e nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASP, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
10. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
11. I Servizi interessati della A.S.P. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
12. E' sempre permessa su richiesta degli ospiti, la visita del cane o gatto o con cui vi è un legame affettivo. Il detentore dovrà rispettare le condizioni previste comma 10.
13. Nelle case circondariali è ammessa la visita del cane o del gatto di proprietà del detenuto o comunque con il quale questo abbia un legame affettivo. Il detentore dovrà rispettare le condizioni previste al comma 10.
- 14) Nelle case circondariali possono essere previsti specifici programmi di adozione o assistenza con l'impiego di animali

Art. 17 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua fresca e pulita e di cibo appropriato per specie ed età dell'animale.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno

essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. In tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento e vendita delle specie inserite nell'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 e successive modifiche.

Art. 18 – Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente servizio dell'Azienda Sanitaria. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 19 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario l'inumazione di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. Il Comune può gestire direttamente o concedere in comodato e/o in fitto ad associazioni animaliste e/o ambientaliste appositi terreni da recintare finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
3. Il contratto di comodato e/o di fitto stabilisce gli orari di apertura al pubblico e contiene il progetto grafico della dislocazione generale sul terreno, da tenere aggiornato. Il responsabile del cimitero compila e detiene un registro contenente i seguenti dati: identificazione dell'animale e del suo proprietario, date di ingresso e di inumazione dell'animale, con relativa attestazione di esclusione di qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, come indicato al comma 1. Nel registro sono annotate le attività inerenti all'utilizzo del terreno.

Art. 20 – Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", le associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, iscritte all'Albo regionale con finalità di protezione degli animali e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 21 – Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali), oppure vegano (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica.
2. Le uova devono provenire da agricoltura biologica e, quando non disponibili, da allevamenti all'aperto.
3. I bandi di gara per l'appalto per la gestione di mense dovranno prevedere punteggi premianti ad iniziative rivolte alla sostituzione di prodotti di origine animale con prodotti vegetali, ovvero alla formulazione di menù con un limitato apporto di prodotti animali e ad iniziative di formazione ed informazione, rivolte a personale ed utenti, sull'impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi.

Art. 22 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione e tutela animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto, anche in base alle normative nazionali e regionali di riferimento.
3. Al fine di tutelarne il benessere, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
5. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la

responsabilità per il relativo periodo.

6. E' consentito detenere un numero non superiore a 10 esemplari; chiunque ne detenga un numero superiore, dovrà ottenere idonea autorizzazione da parte delle competenti autorità sanitarie e comunali.

Art. 24 – Detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 6 metri, a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della catena dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 26 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani nel caso di rilevazione da parte del Servizio Veterinario di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti per come previsto dall'art. 26 comma 1. I cani nel caso di rilevazione da parte del Servizio Veterinario di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti per come previsto dall'art. 26 comma 3.
3. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per i giochi dei bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo sul tombe e loculi, e di provvedere all'immediata rimozione di deiezioni solide.

Art. 28 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 31.

Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici e uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune usando il guinzaglio ed avendo con se la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.
2. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 1 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 30 – Cani liberi accuditi: “ cane di quartiere” e reimmissione sul territorio

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficio Comunale competente, dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria territorialmente competente, in accordo con le Associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, iscritte all'Albo regionale con finalità di protezione degli animali.
Tali Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Diritti Animali ed al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono tutti gli oneri della gestione (alimentazione, pulizia e ricovero), nonché quelli attinenti alla responsabilità civile e penale degli stessi. Il ricorso all'art. 3, comma 2, della L.R. 3 marzo 2000, n. 4 , che permette la reimmissione sul territorio dei cani randagi, dopo che gli stessi sono stati sterilizzati, è consentito solo in via eccezionale e previo attestazione da parte di un veterinario esperto in comportamento animale che il cane è “ *socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica*” .
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda Sanitaria territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che si assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del

mantenimento dell' animale e portare al collo una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune – recapito telefonico e al privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

Art. 31 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 32 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 33 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione e restituzione

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un modulo ufficiale per l'operazione che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e convenzionati con il pubblico.
3. Chiunque non può, per motivi di tempo o spazio, adottare un cane, può richiederne l'adozione a distanza di uno ospitato presso il canile municipale, facendo richiesta all'Ufficio Diritti Animali, il quale assegna un cane a piacere del richiedente. L'adottante si impegna a versare nelle casse comunali un contributo mensile pari al costo di mantenimento del cane nella struttura. L'adozione dà la possibilità all'adottante di poter prendere il cane e farlo passeggiare fuori dal canile, pulirlo, coccolarlo, etc, oltre alla possibilità di portarlo a casa per brevi periodi, il tutto sempre sotto i dettami del veterinario del canile.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi e giustificati motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile rifugio del Comune o a Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso.

Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane e allegati i documenti probatori; l'Ufficio Diritti Animali, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l'istanza si intende

accolta.

Prima dell'eventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.

In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile a accudirlo, l'animale è trasferito a cura del competente Ufficio Diritti Animali, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia.

Tale servizio è gratuito e a carico del Comune.

In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento; l'eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune, se non ricadente nella casistica prevista nel presente comma, avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell'animale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell'eventuale cessione

Titolo V - GATTI

Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
6. E' consentito detenere un numero non superiore a 12 esemplari; chiunque ne detenga un numero superiore, dovrà ottenere idonea autorizzazione da parte delle competenti autorità sanitarie e comunali.

Art. 35 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 36 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

1. L'Azienda Sanitaria provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

- 1 Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione

in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Le Associazioni di volontariato e i privati che intendono accudire una colonia felina devono fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria che rilascerà apposita attestazione. Tale attestazione sarà inviata per conoscenza al competente l'Ufficio Diritti Animali.

Il/La gattaro/a può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo all'Ufficio Diritti Animali, proponendo eventualmente relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso ufficio.

3. Alle associazioni, al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale o dall'Azienda Sanitaria.
5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti autorizzate dall'Ufficio Diritti Animali ed effettuata in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.
6. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

Art. 38 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio o dal Comune in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico e sentiti i soggetti che abbiano ricevuto l'attestazione di cui all'art. 37 comma 2.
4. I gatti delle colonie feline e gatti liberi possono essere dati in adozione, la richiesta scritta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Diritti Animali da parte delle Associazioni di volontariato o gattari/e, accertando che le persone che intendono adottare i gatti possano dimostrare di accudirli con la massima cura e deve essere sottoscritto un modulo d'affido in triplice copia, sempre intestato al Comune ed Associazione o Comune e gattare/i.

Art. 39 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).
4. E' consentito fornire cibo alle colonie di gatti liberi, anche se non ancora censite, dove trovano abitualmente rifugio, provvedendo alla sollecita rimozione degli avanzi e dei contenitori vuoti.

TITOLO VI – EQUIDI

Art. 40 : Principi distintivi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

Norme generali

3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
4. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
5. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
6. E' consentito detenere un numero non superiore a 3 esemplari; chiunque ne detenga un numero superiore, dovrà ottenere idonea autorizzazione da parte delle competenti autorità sanitarie e comunali.
7. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
8. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della Legge n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011 e loro ss.mm.ii.
9. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
10. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
11. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo. Il cavallo utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

12. Chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P. comma 2, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a €10.000,00.

Attività

13. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell'art. 544 ter c.p.
14. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
15. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
16. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
17. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per il lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
18. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
19. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
20. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Luoghi di custodia

21. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici. Le scuderie che ospitano un numero di Equidi NDPA superiore a 3 (tre) devono essere autorizzate ed in possesso di adeguata concimaia.
22. I box devono avere i seguenti requisiti:
23. soffitto di almeno 3 mt, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20mt;
24. una superficie di m 4x3 per castroni e cavalle, m 3x3 per i ponies e m 5x5 per stalloni e fattrici; e comunque le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
25. erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.

26. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
27. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
28. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
29. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
30. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
31. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
32. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a mq 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
33. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
34. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
35. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
36. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

Alimentazione

37. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
38. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

Aspetti etologici

39. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
40. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
41. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.

42. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
43. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
44. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.
45. Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.

Gare e manifestazioni

46. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi, o altri ungulati, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, in piena attuazione dell'ordinanza 0409/2013 (in G.U. Serie Generale n. 211 del 09/09/2013) e purché vengano rispettate le prescrizioni di cui ai comma successivi.
47. Il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca:
la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori;

il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto dunque divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;

il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali in caso di caduta.
48. L'ASP competente per territorio garantisca la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa.
49. Il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un'ispezione veterinaria preventiva e certifichi l'idoneità degli equidi, attraverso un rigoroso protocollo visite, un'ambulanza veterinaria per equini e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
50. Gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.
51. Gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni.
52. La A.S.P., rilasci il nulla osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopraccitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere.
53. Previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, nonché deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
54. Previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

Trasporto a trazione ippica

55. Chiunque effettui servizi di trasporto a trazione ippica deve essere in possesso di idonea concessione di licenza da parte del Comune, previo parere dei servizi veterinari dell'ASP.

Titolo VII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

Art. 41- Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti i viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 42 - Tutela dei volatili, della fauna selvatica e dell'avifauna

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.
Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e per quelle specie non comprese da altre normative.
6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato

detenere chirotteri di specie autoctone.

8. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, esemplari appartenenti alle specie di cui al punto precedente, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Galli e galline

E' consentito, nel centro abitato, in idonei spazi verdi, al servizio delle abitazioni, detenere un numero non superiore a 12 esemplari di galli e/o galline ad esclusivo uso familiare e, anche, al fine dell'utilizzo degli scarti di alimentazione della famiglia. I pollai, idoneamente recintati, nel rispetto delle distanze dai confini di cui all'art. 889 del codice civile, devono essere mantenuti puliti ed areati, non creare disagi al vicinato e non danneggiare il decoro urbano. Devono essere periodicamente lavati e disinfettati. Qualora la presenza del pollaio, in base alle verifiche del competente servizio di Prevenzione e Igiene Pubblica dell'ASP e dell'Ufficio diritti degli animali, comporti nocimento per l'igiene pubblica, lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso. La superficie del pollaio non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10;

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43- Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppie, ove possibile senza creare episodi di aggressività, dello stesso sesso.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 44 – Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e) tenere permanentemente legate le chele dei crostacei.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 45 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei

territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. Nel territorio comunale è fatto divieto ai privati, autorizzati alla detenzione di animali definiti pericolosi ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996, di far riprodurre tali animali, se non espressamente autorizzati dal competente servizio veterinario dell'ASP.
11. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma 7, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
12. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza degli esemplari commerciati, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle Aziende Sanitarie competenti per territorio.
14. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
15. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro degli animali e la successiva confisca, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un idoneo centro di ricovero indicato dalle Autorità Sanitarie.

Titolo X - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.46 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi

alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche con corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.

2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.
3. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XI – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 47 -Commissione comunale sui diritti degli animali.

1. E' costituita la "Commissione permanente comunale diritti degli animali e della corretta convivenza con le persone", che verificherà la corretta applicazione del presente Regolamento, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza in merito alle tematiche trattate.
2. La Commissione è costituita da una rappresentanza delle associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, con sede a Castrovillari, iscritte all'Albo nazionale o regionale con finalità di protezione degli animali, composta da 5 persone individuate tra e dalle stesse associazioni, dall'Assessore allo Sviluppo Ambientale, dal Responsabile dell'Ufficio Diritti Animali, dal Comandante della Polizia Municipale, dal Veterinario dell'A.S.P. direttore del canile sanitario di Castrovillari e dal veterinario del canile rifugio del Comune di Castrovillari.
3. La Commissione di cui sopra , ha compiti propositivi verso l'Amministrazione Comunale per i provvedimenti da adottare in materia di tutela degli animali nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni;
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 6-7-8-12-13-17-18-40-41-42-44 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 1000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. E' sempre disposta la confisca amministrativa degli animali oggetto delle violazioni del presente regolamento, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Diritti Animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, con le associazioni animaliste e le guardie zoofile, provvede ad effettuare, con periodicità almeno annuale, campagne informative anche presso le scuole, gli uffici comunali, le associazioni, i negozi per la vendita di animali, negozi per il vendita di alimenti, prodotti e attrezzature per animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato alla tutela degli animali.
7. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. Il comune senza pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:
 - a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
 - b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
 - c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
 - d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comporta l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune, quale massima autorità locale, è preposto nonché responsabile della tutela di

tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

8. Il Comune provvede, entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali, se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.
9. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, può essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 48 comma 7 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria A.S.P. di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvede a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità per i delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 49 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASP, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Corpo della Polizia Municipale relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio Diritti Animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 51 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle

strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 17-25-29-41-44.

2. Le previsioni dell'articolo 21 comma 2 e 3 sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 124 del TUEL (d.lgs 267/2000).

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici, selvatici e da cortile

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi.

psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)			Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici, compresi oche o anatre, permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere

una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto, la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Sciattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli

almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1) una zona rifugio a livello del pavimento.

2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere

completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni

minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

4) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

ALLEGATO B

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Le suddette aree, ivi comprese quelle di gestione privata, devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 19/08/96 titolo VII.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 30° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

3. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
4. Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
5. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
6. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
7. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
8. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

Altri documenti

9. Planimetria con data e firma;
10. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere

elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

11. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali
12. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
13. Copia dell'autorizzazione prefettizia.

la mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della stessa, l'incompletezza o la falsità di alcuno, tra i documenti richiesti per la domanda, può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

la violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione

D. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento CE n 1/2005. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere

dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, ivi compresi i terreni privati, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE , PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di

comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.